Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 18 agosto** — **Numero 195**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni quindici a cominciare da oggi, per il decesso di Sua Maestà il Re Pietro di Serbia.

Roma, 17 agosto 1921.

Legge 11 agosto 1921, n. 1081, *che reca provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cauzione che i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro, bollo e demanio ed i ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotecario debbono prestare nell'interesse dell'erario nazionale è commisurata alla media degli introiti effettivi di cinque anni finanziari, esclusi quelli di introito massimo e minimo, ed è stabilita in:

lire 4000 fino ad una riscossione di lire 100.000;
lire 8000 fino ad una riscossione di lire 600.000;
lire 12.000 per riscossioni superiori.

Gli attuali conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, bollo e demanio e ricevitori di uffici misti del registro e delle ipoteche, finchè rimangano negli uffici di cui presentemente hanno la gestione, non sono tenuti a fornire alcun supplemento di cauzione.

Possono invece, se in possesso di una cauzione superiore a quella dianzi determinata, ottenere lo svincolo della parte eccedente la somma dovuta.

Art. 2.

L'indennità annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed è dovuta fino allo svincolo di essa.

Art. 3.

Agli stessi funzionari dianzi indicati e con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 1920 è assegnata, a risarcire gli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico denaro, una indennità annua nella misura di:

lire 1900 per gli uffici di 1ª categoria;
lire 1100 per gli uffici di 2ª categoria;
lire 500 per gli uffici di 3ª categoria.

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo ricevitore, questi consegue, con decreto del ministro delle finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del ricevitore titolare.

Negli uffici invece in cui al maneggio del denaro e dei valori, attendono, insieme con il ricevitore titolare, o un aiuto ricevitore, ovvero uno o più applicati, è assegnata all'aiuto ricevitore, all'applicato od a ciascuno degli applicati suddetti, con decreto del ministro delle finanze, una indennità annua di:

lire 400 per gli uffici di 1ª categoria;
lire 250 per gli uffici di 2ª categoria;
lire 150 per gli uffici di 3ª categoria.

Art. 4.

I proventi eventuali stabiliti dall'art. 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, e dall'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321, sono raddoppiati.

Essi e gli utili e compensi diversi per lavori di amministrazioni estranee, eccettuati gli aggi corrisposti dalla Direzione generale del Fondo per il culto o da Amministrazioni dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono mantenuti a favore dei ricevitori del registro, bollo e demanio, i quali però al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, una quota da liquidarsi, sul loro ammontare eccedente le lire 1000, pari:

al 10 per cento sulle successive lire 1000;
al 25 per cento da oltre lire 1000 fino a lire 2000;
al 50 per cento da oltre lire 2000 fino a lire 3000;
al 75 per cento oltre le lire 3000.

Art. 5.

I conservatori delle ipoteche al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, sull'ammontare eccedente le L. 2000 degli emolumenti, netti dalle spese di ufficio, ripristinati col n. 1 della tabella *D*, annessa al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, una quota pari:

al 15 per cento sulle successive L. 5000;
al 30 per cento da oltre L. 5000 fino a L. 10.000;
al 50 per cento da oltre L. 10 000 fino a L. 15.000;
al 75 per cento oltre le L. 15.000.

Agli effetti della determinazione del provento netto, il modo di computare le suddette spese di ufficio sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Sono comprese in tali spese di ufficio poste a carico dei conservatori quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura dei volumi delle note e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, nonchè la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

Art. 6.

Le tasse di registro stabilite dalle parti I e II della tariffa annessa all'allegato *A* del Regio decreto legge 24 novembre 1919, n. 2163, le tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'allegato *E* dello stesso Regio decreto-legge e le tasse sulle donazioni portate dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, sono aumentate dell'1 per cento, computandosi per cinque centesimi la frazione minore ai cinque centesimi.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 8 del testo unico delle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dal 1° gennaio 1920 è annualmente istituito un fondo da ripartire tra tutto il personale degli uffici del registro, bollo e demanio, degli uffici misti e delle conservatorie delle ipoteche.

Esso sarà distribuito agli impiegati, compresi gli ispettori, avendo riguardo alla natura ed all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti; secondo norme dettate con decreto del ministro delle finanze.

Le variazioni di bilancio saranno disposte con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Legge 11 agosto 1921, n. 1082, *relativa al riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per stabilire l'anzianità di servizio degli attuali applicati del registro e degli attuali applicati delle ipoteche, ai soli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alle tabelle *O* e *P* approvate con Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, il servizio prestato in qualità di commesso è computato per intero dal 1° gennaio 1909 e pel periodo anteriore è valutato a norma dell'art. 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n 1971.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Legge 11 agosto 1921, n. 1083, *che proroga i termini di prescrizione stabiliti da talune leggi in materia di tasse.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1. Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.
2. Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414.
3. Art. 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509.
4. Art 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.
5. Art. 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135.
6. Art. 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª).
7. Art. 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135.
8. Art. 33 del testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 8 luglio 1921, n. 1084, *contenente norme per la inscrizione ai corsi di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1904, numero 689;

Veduti i nostri decreti 19 gennaio 1905, n. 29, 1° febbraio 1906, n. 30 e 29 novembre 1906, n. 726;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1553;

Udito il parere della Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I licenziati dalle scuole normali Regie e pareggiate, per essere inscritti al primo anno del corso di perfezionamento di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1553, debbono superare un esame di ammissione dinanzi a una Commissione composta di tre insegnanti del corso.

Tale esame consiste in una prova scritta di pedagogia e in una prova orale di cultura generale in italiano, storia, geografia e pedagogia, secondo i programmi delle scuole normali. Non sono ammessi alla prova orale i candidati, che non abbiano riportato almeno otto decimi nella prova scritta.

Art. 2.

In aggiunta alle sopratasse per i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, è stabilita la seguente:

sopratassa per esame di ammissione L. 30.

La sopratassa per esame di ammissione viene versata alla cassa dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore ed è destinata al pagamento delle propine ai membri della Commissione esaminatrice.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1085. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 1086. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casalecchio di Reno (Bologna) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1087. Regio decreto 24 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montirone (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L 1000.

N. 1088. Regio decreto 24 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Borgomanero (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.